

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10 della citata legge che istituisce il beneficio "Carta famiglia" e il relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto del presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, d'ora innanzi il "regolamento";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 109 del 30 gennaio 2013 con cui:

- è stato attivato il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2012, attribuito ai titolari di "Carta famiglia", stabilendo il valore massimo dell'importo del beneficio rapportato alle fasce di intensità ed agli scaglioni di consumo di energia elettrica, e rinviando ad un successivo provvedimento la fissazione degli importi effettivi, sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammissibili presentate;

- sono state delegate ai Comuni della Regione o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento ne hanno fatto richiesta al competente Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, le funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio, ai sensi dell'articolo 21 bis della citata legge regionale 11/2006, e in particolare quelle relative all'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;

- è stata stabilito di riconoscere ai Comuni della Regione o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate, nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse effettivamente trasferite per l'erogazione del beneficio regionale energia elettrica in relazione ai dati inseriti sulle domande ammissibili;

Considerato che, sulla base dell'estrazione dei dati effettuata da Insiel S.p.A. e Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Area Welfare di comunità sulle domande ammissibili inserite dai Comuni o dagli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, le risorse finanziarie disponibili a Bilancio 2013 consentono di determinare gli importi effettivi del beneficio regionale nella misura indicata nell'Allegato 1 al presente atto;

Ritenuto quindi di individuare gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2012, rapportati alle fasce di intensità ed agli scaglioni di consumo di energia elettrica, nei valori indicati nell'Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, sulla base dei medesimi dati sopra indicati ed in applicazione dei valori effettivi di contributo indicati nell'Allegato 1, il Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi provvederà a ripartire e trasferire ai Comuni o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sia i fondi necessari alla successiva fase di erogazione del contributo spettante agli aventi diritto sia la quota forfetaria, pari all'1,5 per cento di tali fondi, a titolo di ristoro definitivo ed onnicomprensivo dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate;

Dato atto che, nell'esercizio della delega di funzione amministrativa e dei connessi poteri d'istruttoria, i Comuni o gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni provvederanno ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il Programma Operativo di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2368 del 28 dicembre 2012, e successive deliberazioni di

variazione;

Visti:

- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2013);
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo, cooperazione, cultura, sport e relazioni internazionali e comunitarie;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** di determinare gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2012, rapportati alle fasce di intensità ed agli scaglioni di consumo di energia elettrica, nella misura indicata nell'Allegato 1 al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2.** di dare atto che, sulla base dell'estrazione dei dati dall'applicativo informatico e sulla base dei valori effettivi di contributo indicati nell'Allegato 1, il Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi provvederà a ripartire e trasferire ai Comuni o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni i fondi necessari alla successiva fase di erogazione del contributo spettante agli aventi diritto nonché la quota forfetaria, pari all'1,5 per cento di tali fondi, a titolo di ristoro definitivo ed onnicomprensivo dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate;
- 3.** di dare atto che la spesa massima di euro 8.950.000,00= relativa al punto 2. fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2013 a valere sul capitolo 4533;
- 4.** di dare atto che, nell'esercizio della delega di funzione amministrativa e dei connessi poteri d'istruttoria, i Comuni o gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni provvederanno ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- 5.** di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE